



ASSOCIAZIONE
**CHORUS INSIDE
BASILICATA**

APS - ENTE TERZO SETTORE

STATUTO

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 12 MAG 2022 al n. 743 Serie 3



Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa della Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets (detta anche per abbreviazione **FEDERCORI**), a cui la presente associazione aderisce, è costituita, quale Comitato Regionale Corale della Federcori, l'Associazione denominata "**CHORUS INSIDE BASILICATA Aps Ets**".

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets è associazione di secondo livello la quale associa gli enti corali, che ne condividano le finalità associative, coincidenti o comprese nel territorio della regione.

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets si costituisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

Ha sede legale a Potenza in via Vincenzo Verrastro 5bis.

Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale o istituiti uffici e/o delegazioni e altre sedi operative nel territorio regionale senza necessità di integrare il presente statuto, dietro consenso del Consiglio Direttivo Nazionale della FEDERCORI nelle modalità previste dal Regolamento interno della FEDERCORI.

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets aderisce alla FEDERCORI e si uniforma allo statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FEDERCORI è elemento essenziale della presente associazione e l'esclusione dalla Federazione nazionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Essa assume la veste di associazione di Promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D. Lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed ente del Terzo Settore. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art. 2 PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

Chorus Inside Basilicata Aps Ets si propone di attuare sul territorio regionale le attività rientranti nell'oggetto sociale della FEDERCORI della quale ne recepisce lo statuto, tutti i suoi regolamenti, nonché le direttive da essa emanate.

Chorus Inside Basilicata Aps Ets perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione Basilicata, rimettendo alla FEDERCORI le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le Associazioni regionali interessate.

Al fine di raggiungere lo scopo associativo Chorus Inside Basilicata Aps Ets, con l'assenso del Consiglio Direttivo Nazionale della Federcori, potrà promuovere la costituzione di enti, associazioni e società, anche di natura commerciale, assumendone direttamente la partecipazione.

Art. 3 SOCI

Le categorie dei soci e i relativi Diritti e Doveri sono quelli stabiliti nello statuto e da regolamenti della Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets al quale si fa rimando. Possono assumere la qualifica di socio ordinario tutti i Cori aventi sede nella Regione, che ne facciano richiesta attraverso il proprio *legale rappresentante, dichiarando di dividerne gli scopi sociali. L'istanza di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo della Chorus Inside Basilicata Aps Ets, può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell'Associazione qualora possibile.*

L'istanza di ammissione deve essere corredata di ricevuta di versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Parte della quota associativa dovrà essere rigirata alla FEDERCORI nella percentuale e modalità da quest'ultima stabilita.

Il versamento della quota sociale da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno (trenta) del primo mese di ciascun esercizio finanziario per poter maturare diritto di voto alle assemblee, pena la decadenza automatica. Per la prima annualità va versata contestualmente all'istanza di ammissione. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Chorus Inside Basilicata Aps Ets e contestualmente sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di ratifica l'ammissione alla Chorus Inside Basilicata Aps Ets comporterà l'iscrizione di diritto alla FEDERCORI. L'ammissione può essere rifiutata e non ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.

I soci attualmente iscritti alla FEDERCORI con sede nella Regione Basilicata confluiscono automaticamente anche come soci ordinari della "Chorus Inside Basilicata Aps Ets" senza presentare ulteriore istanza d'ammissione.

In ogni caso si ribadisce che non sono ammessi soci temporanei e la quota sociale è intrasmissibile.

Art. 4 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono Organi della Chorus Inside Basilicata Aps Ets:

- il **Congresso Regionale**
- il **Consiglio Regionale**
- il **Presidente**
- il **Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito)**

Art. 5 AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets è un'Associazione Regionale Corale della Federatori che ha come soci ordinari associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Pertanto nessuna corresponsabilità della FEDERCORI può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla "Chorus Inside Basilicata Aps Ets" e viceversa.

Inoltre la FEDERCORI non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Le strutture locali della FEDERCORI (Regionali e Territoriali) sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla Federazione Nazionale.

Art. 6 **CONGRESSO REGIONALE**

Il Congresso Regionale è composto dai Presidenti, o da un suo delegato, delle Associazioni corali associate alla Chorus Inside Basilicata Aps Ets.

Esso viene convocato dal Consiglio Regionale almeno 20 (venti) giorni prima mediante avviso scritto affisso all'interno della sede sociale e delle eventuali sedi operative e spedito a mezzo di posta elettronica o sul sito ufficiale o comunque online nei vari modi possibili, previa comunicazione obbligatoria, pena la non validità della seduta, alla FEDERCORI che può indicare un'altra data per lo svolgimento del Congresso. La Federazione Nazionale ha diritto ad inviare un proprio delegato con diritto di elettorato attivo e passivo.

La convocazione dovrà riportare l'ordine dei lavori del Congresso, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

Il Verbale della riunione dovrà essere inviato entro e non oltre dieci giorni alla Federazione Nazionale. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza nei vari modi possibili, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento nazionale.

Il Congresso Regionale si riunisce per:

-l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale e, se richiesto, dei Revisori dei conti e del collegio dei Proviviri.

-approvazione definitiva rendiconto preventivo e consuntivo.

Art.7 **CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**

Il Consiglio Direttivo regionale rappresenta la Chorus Inside Basilicata Aps Ets ed i suoi Soci nell'ambito del territorio di competenza, è composto da 3 a 15 membri, il numero dei componenti è determinato in base al regolamento interno ed elettorale della Federazione Nazionale. Il Consiglio Direttivo regionale viene convocato, su indicazione del Presidente, dal Segretario Regionale.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante avviso scritto affisso all'interno della sede sociale e delle eventuali sedi operative e spedito a mezzo di posta elettronica o sul sito ufficiale o comunque online nei vari modi possibili, con stessi termini e modalità l'avviso di convocazione deve essere obbligatoriamente inoltrato, pena la non validità della seduta, alla FEDERCORI che ha diritto ad inviare un proprio delegato a prenderne parte. La convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Il Verbale della riunione dovrà essere inviato entro e non oltre dieci giorni alla Federazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei membri



e delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto stabilito dalla Federazione Nazionale;
- promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
- organizza il tesseramento;
- delibera sulle istanze di ammissione e le invia, per la ratifica, al Consiglio Direttivo Nazionale;
- predisporre e approvare il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale e dopo il parere positivo all'approvazione definitiva del Congresso Regionale;
- predispone i programmi di attività e curarne l'attuazione;
- propone eventuali variazioni di bilancio;
- cura i rapporti con gli organismi esterni;
- delibera sugli impegni di spesa dell'Associazione non delegati ad altri organi;
- propone i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della Chorus Inside Sicilia Aps Ets;
- propone l'ammissione dei nuovi soci;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della FEDERCORI nella regione;
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci.

Art. 8

IL PRESIDENTE REGIONALE

Spetta al Presidente:

- presiedere il Consiglio Direttivo Regionale;
- convocare, tramite il Segretario Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Consiglio Direttivo Regionale;
- dirigere gli organi tecnici dell'Associazione Regionale;
- rappresentare l'Associazione Regionale nei confronti dei terzi;
- disporre della firma dell'Associazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Consiglio Direttivo Regionale o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Consiglio Direttivo Regionale. In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Consiglio Regionale a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

Art. 9

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE

Il Collegio di Revisione dei Conti, se istituito o se imposto dalla legge, è composto da 5 membri, 3

effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci. Svolgono a livello regionale i compiti loro demandati dallo statuto Nazionale. Eleggono al loro interno un Presidente. I membri dei revisori dei conti partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 10 **PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio e le entrate della "Chorus Inside Basilicata Aps Ets" sono costituite da:

- quote associative e dai contributi degli associati;
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della "Chorus Inside Basilicata Aps Ets";
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia dell'Associazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima, dietro consenso della Federazione Nazionale che va obbligatoriamente informata prima dell'accettazione.
- attività di raccolta fondi, iniziative di autofinanziamento, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- entrate derivanti da convenzioni e cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi, nonché entrate anche commerciali derivanti da cessione di beni, prestazioni servizi nei modi e limiti della Legge;
- proventi derivanti da attività economiche collaterali e ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento dei fini statuari.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Le somme versate come quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

La "Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets" Nazionale stabilirà la percentuale delle quote associative e di altri eventuali entrate che la "Chorus Inside Basilicata Aps Ets" le dovrà riversare.

Le richieste di Contributi Pubblici e straordinari in particolare di carattere regionale, ministeriale, nazionale o europeo, le relative scelte connesse devono essere preventivamente sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11 **DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Eventuali modifiche normative alle suddette disposizioni si intendono automaticamente recepite senza necessità di adeguamento del presente statuto.

Art. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione al Consiglio Direttivo Nazionale del progetto di rendiconto consuntivo con connessa relazione predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, è fissato al 15 Febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Solo in seguito a parere positivo mediante un'apposita relazione scritta potrà essere presentato al Congresso Regionale per l'approvazione definitiva.

Il termine di approvazione definitiva del rendiconto consuntivo nel Congresso Regionale è fissato al 15 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Il rendiconto preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

È fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 13 TENUTA DELLE SCRITTURE e MONITORAGGIO

Tutte le delibere del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso i rendiconti, oltre ad essere trascritte nell'apposito libro dei verbali, dovrà essere messo a disposizione dei soci, presso la sede sociale, per i 15 giorni successivi all'approvazione.

Il Delegato della Federazione Nazionale potrà effettuare delle visite periodiche con caducità e preavviso a sua discrezione nella regione per monitorare l'andamento dell'Associazione Regionale. In tale occasione potrà richiedere a sua discrezione di incontrare il Consiglio Direttivo, i membri del Congresso Regionale, gli altri organi sociali e tutti i soci tesserati, i quali presenteranno una relazione generale

scritta sull'andamento delle attività, sul loro operato, potrà avere accesso e approfondire i libri e i documenti dell'Associazione per constatare l'andamento e il rispetto del presente statuto, dello statuto nazionale e dei regolamenti vigenti, la Federazione Nazionale può richiedere in ogni momento nelle modalità stabilite tutte le documentazioni e atti che ritiene opportuno.

In caso di inadempienze rilevate dal delegato l'Associazione può essere sospesa momentaneamente in attesa di provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14

CARICHE SOCIALI

Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma della Chorus Inside Basilicata Aps Ets. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono rinnovabili. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo Nazionale per qualsiasi motivo, decadono anche le cariche regionali.

In ogni caso, la durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento interno della Federazione Nazionale.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso spese documentato se preventivamente autorizzato.

Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri Nazionale sono tra loro incompatibili.

Art. 15

LE COMMISSIONI

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Regionale dietro consenso del Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 16

UTILIZZO DI NOME, MARCHIO E LOGO

L'Associazione Regionale può utilizzare esclusivamente il logo della Federazione Nazionale con aggiunto il nome della Regione, previo consenso scritto della Federazione Nazionale e comunque a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale e con le altre disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti.

L'Associazione Regionale prende atto che il logo della Federazione Nazionale è concesso in uso a quest'ultima da privato e attualmente è a titolo gratuito. Eventuali modifiche delle condizioni contrattuali tra la Federazione Nazionale e la proprietà del logo comporteranno l'addebito pro quota delle relative spese e diritti di utilizzo.

Art. 17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli organi della "Chorus Inside Basilicata Aps Ets" devono rispettare tutte le disposizioni previste nello statuto e regolamenti della FEDERCORI. In caso contrario la FEDERCORI potrà procedere al commissariamento degli stessi con nomina diretta di commissari che resteranno in carica fino a nuove

elezioni o, nei casi più gravi, allo scioglimento della Federazione Regionale. In quest'ultimo caso i soci della Chorus Inside Basilicata Aps Ets verranno acquisiti di diritto dalla FEDERCORI fino alla costituzione di nuova Associazione Regionale.

Eventuali controversie tra soci dell'Associazione Regionale o tra questi e la Federazione Regionale verranno analizzate direttamente dal Collegio dei Probiviri Nazionale o da organo appositamente designato dalla FEDERCORI, su istanza del Presidente Regionale.

L'inadempienza da parte del Consiglio Direttivo Regionale o di altri organi sociali nell'attuazione e rispetto del presente statuto, delle delibere degli organi sociali nazionali, dello statuto nazionale, del regolamento interno e altri vigenti, inoltre la manifestazione di comportamenti che ledono lo spirito associativo o l'onore delle persone rilevati dal Consiglio Direttivo Nazionale, comporterà il Commissariamento immediato del Consiglio Direttivo Regionale o di altri organi o anche solo di alcuni componenti, in questo caso si procederà alla cooptazione dei componenti come previsto dallo Statuto della Federazione Nazionale. Si rimanda a regolamento interno per ulteriori specifiche sulle modalità di commissariamento. Anche il mancato invio di documentazioni richieste dalla Federazione Nazionale e l'utilizzo improprio del nome e del marchio registrato può comportare il commissariamento a discrezione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets si scioglie:

- a) per delibera unanime del congresso Regionale e l'assenso della Federazione Nazionale;
- b) per espulsione dalla FEDERCORI.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

Art. 19

MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto ed eventuali regolamenti possono essere modificati esclusivamente dalla FEDERCORI.

Art. 20

RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti della "Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets" ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.